Cat. 3	Cl. 2	Fasc. 9
Prot. n. 60417	Pratica n. 3027	

COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 49

OGGETTO

Settore Qualità e Dotazioni Urbane. Servizio Qualità Urbana.
Approvazione della relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, circa l'affidamento ad A.T.A. S.p.A. del servizio pubblico locale di gestione delle soste a pagamento.

L'anno duemilatredici, il giorno **diciannove**, del mese di **dicembre**, alle ore **15,56**, in Savona, nella Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:

N.	COGNOME	E NOME	N.	COGNOME	E NOME
1	BERRUTI	Federico - Sindaco	18	FRUMENTO	Carlo
2	ACQUILINO	Sergio	19	GHERSI	Marisa
3	ADDIS	Andrea	20	LAROSA	Federico
4	ARBOSCELLO	Eleonora	21	LAVAGNA	Dario
5	ARECCO	Massimo	22	MAIDA	Giovanni
6	ASCHIERO	Giampiero	23	MARSON	Paolo
7	BAGOZZI	Christian	24	MINETTI	Emilia
8	BENVENUTO	Fausto	25	NIGRO	Monica
9	BRACCO	Livio	26	PARINO	Alessandro
10	BRUZZONE	Andrea	27	PESCE	Pierluigi
11	BUSSALAI	Luigi	28	PONGIGLIONE	Daniela
12	CASALINUOVO	Giuseppe	29	PREFUMO	Paolo
13	CORE	Mauro	30	ROMAGNOLI	Ileana
14	DEBENEDETTI	Milena	31	SANTI	Pietro
15	DELFINO	Andreino	32	VIGNOLA	Reginaldo
16	DEMONTIS	Stefano	33	ZUNINO	Franco
17	FRESCO	Piero			

Dal verbale della seduta risultano assenti alla prima votazione i seguenti consiglieri:
Paolo PREFUMO (giustificato) – Eleonora ARBOSCELLO – Andrea ADDIS (giustificato) – Paolo MARSON – Giampiero ASCHIERO (giustificato) – Monica NIGRO – Christian BAGOZZI (giustificato)

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, sig. Giuseppe CASALINUOVO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Vincenzo FILIPPINI.

OGGETTO: SETTORE QUALITA' E DOTAZIONI URBANE.
SERVIZIO QUALITA' URBANA.
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DEL DL N. 179/2012 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 221/2012, CIRCA L'AFFIDAMENTO AD ATA SPA DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DELLE SOSTE A PAGAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:
- il servizio pubblico locale di gestione delle soste a pagamento è attualmente gestito da ATA Spa, società controllata all'85% dall'Amministrazione, in esecuzione di contratto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 239 del 19.09.2006;
- tale contratto, in data 31.12.2013, verrà a scadenza;

Visto l'art. 34, comma 20, del DL n. 179 del 18.10.2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17.12.2012, a norma del quale: "*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parita' tra gli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettivita' di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*";

Considerato che:
1. per ragioni di tumultuosa evoluzione normativa elencate nel pargarafo 1) dell'allegato A, il contratto vigente, la cui scadenza era stata originariamente fissata al 31.12.2011, è stato più volte prorogato, da ultimo con termine 31.12.2013, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 25.06.2013;
2. alla luce delle cause indicate nel paragrafo 4 dell'allegato A, si ritiene opportuno confermare la caratterizzazione in esclusiva dello svolgimento del servizio, da parte di un ente affidante ad un solo affidatario per territorio e per tempo;
3. il regime di affidamento in esclusiva adottato è conforme alla normativa ed alla giurisprudenza europea in materia di in house providing;
4. le condizioni contrattuali originarie necessitano, stante il tempo trascorso, di una rideterminazione in termini sia giuridici che economici;
5. in conformità alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, n. 441 del 07.10.2013, la riformulazione delle condizioni potrà prevedere lo svolgimento di eventuali servizi strumentali, residualmente preordinati alla produzione del servizio principale di gestione delle soste a pagamento;

Valutato che, ai fini del riaffidamento del servizio ad ATA Spa, occorre:
1. in conformità ai dettami europei, necessariamente pubblicare la relazione di cui all'art. 34, comma 20, del DL n. 179/2012, secondo le modalità e con i contenuti ivi previsti (ciò che costituisce l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
2. procedere a nuova stipula contrattuale e pertanto ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (Determinazione a contrattare e relative procedure);

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO COSTANTINO	.....	F.TO DELFINO	F.TO FILIPPINI

Rilevata la necessità di dare mandato alla Giunta ed al Sindaco, nonché alle direzioni comunali competenti per materia, di dare attuazione a quanto deliberato con il presente atto;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti per l'approvazione degli indirizzi ivi delineati;

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la presente proposta di deliberazione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Approvare quanto segue:

   A) la relazione di cui all'art. 34, comma 20, del DL n. 179/2012, in allegato A quale parte integrante e sostanziale, ed in particolare quanto stabilito al paragrafo 8) circa l'affidamento del servizio di gestione delle soste a pagamento ad ATA Spa, come deciso col presente atto;

   B) la pubblicazione sul sito istituzionale della relazione di cui al punto che precede;

   C) il mandato alla Giunta ed al Sindaco, nonché alle direzioni comunali competenti per materia, di dare attuazione a quanto deliberato con il presente atto e con riferimento alla durata, modalità e condizioni afferenti all'affidamento in oggetto.

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO COSTANTINO	.....	F.TO DELFINO	F.TO FILIPPINI

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del Settore Qualità e Dotazioni Urbane, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Data 2 dicembre 2013

IL DIRETTORE DEL SETTORE
QUALITA' E DOTAZIONI URBANE
f.to ing. Marco Delfino

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Direttore del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere "non necessario" in merito alla regolarità contabile del presente atto in questa fase dell'istruttoria.

Data 2 dicembre 2013

IL DIRETTORE DEL SETTORE
GESTIONE RISORSE UMANE
E FINANZIARIE
f.to dott. Daniele Besio

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Il sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale, formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti: "nessuna osservazione".

Data 2 dicembre 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vincenzo Filippini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 258 del 3 dicembre 2013 formulata dalla Giunta comunale;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nella seduta del 7 dicembre 2013 (verbale n. 54 – allegato n. 1);

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Prima Commissione Consiliare permanente che nella seduta dell'11 dicembre 2013 ha espresso parere favorevole;

Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti:	n.	26	
Astenuti:	n.	0	
Votanti:	n.	26	
Voti favorevoli:	n.	16	
Voti contrari:	n.	10	(DELFINO, ARECCO, PARINO, BENVENUTO, DEBENEDETTI, SANTI, BUSSALAI, PONGIGLIONE, ROMAGNOLI, BRACCO)

D E L I B E R A

1) le premesse della proposta deliberativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare quanto segue:

A) la relazione di cui all'art. 34, comma 20, del DL n. 179/2012, in allegato A quale parte integrante e sostanziale, ed in particolare quanto stabilito al paragrafo 8) circa l'affidamento del servizio di gestione delle soste a pagamento ad ATA Spa, come deciso col presente atto;

B) la pubblicazione sul sito istituzionale della relazione di cui al punto che precede;

C) il mandato alla Giunta ed al Sindaco, nonché alle direzioni comunali competenti per materia, di dare attuazione a quanto deliberato con il presente atto e con riferimento alla durata, modalità e condizioni afferenti all'affidamento in oggetto.

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti:	n.	17	(non sono presenti al voto i consiglieri DELFINO, ARECCO, SANTI, BUSSALAI, ARBOSCELLO, ADDIS, DEBENEDETTI, PREFUMO, ROMAGNOLI, BRACCO, ASCHIERO, PONGIGLIONE, MARSON, PARINO, BENVENUTO, BAGOZZI)
Astenuti:	n.	0	
Votanti:	n.	17	
Voti favorevoli:	n.	0	
Voti contrari:	n.	17	

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al fine di consentire la predisposizione degli atti occorrenti all'affidamento.

Allegato n. 1

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 49 DEL 19 DICEMBRE 2013
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Comune di Savona
Collegio dei Revisori dei Conti

Palazzo Comunale

VERBALE n. 54

Addì 7/12/13, alle ore —/—;

Il Collegio dei Revisori;

Esaminata la proposta di delibera avente per oggetto: "Approvazione della relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, circa l'affidamento ad ATA spa del servizio pubblico locale di gestione delle soste a pagamento"

Visto l'articolo 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in merito alla proposta di deliberazione di cui trattasi.

REVISORI DEI CONTI:

TOSCANI Dott. Alberto

CSILLAG TIRELLI Dott. Giovanni

GAIO Dott. Marzio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 49 DEL 19 DICEMBRE 2013
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO A

RELAZIONE EX ART.34, C.20 DL 179 / 2012

L'art.34, cc.20 e 21 DL 179 / 2012 convertito in Legge 221 / 2012 prevede quanto segue:

> *20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*
>
> *21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.*

La presente relazione è elaborata relativamente alla gestione delle soste a pagamento svolta da ATA SpA (società controllata in via maggioritaria dal Comune di Savona) in territorio del Comune stesso; essa dimostra la coerenza dell'affidamento del servizio *in house providing* ad ATA SpA da parte del Comune quale ente affidanti i servizi.

1)

Appare innanzitutto necessario operare la classica distinzione tra servizio pubblico locale ed attività resa a favore dei Comuni (diverse dai servizi pubblici) al fine di collocare il gestione delle soste a pagamento in una delle due famiglie.

> Tra molte, la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9/9/2011 n. 5068, *Sul criterio distintivo tra concessione di servizi ed attività resa al Comune* evidenzia la distinzione come segue: *Le concessioni [di servizi], nel quadro del diritto comunitario, si distinguono [dalle attività] non per il titolo provvedimentale ..., né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale ..., ma per il fenomeno di traslazione dell'alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato. La giurisprudenza della Corte di Giustizia CE ha ribadito che si è in presenza di una concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest'ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione [spesso con tariffa a carico degli utenti], mentre in caso di assenza di trasferimento al prestatore del rischio legato alla prestazione, l'operazione rappresenta [un'attività resa al Comune].*
>
> Circa il dibattuto tema della *rilevanza economica*, va innanzitutto evidenziato quanto espresso con la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 23/10/2012 n. 5409, la quale sintetizza gli argomenti che hanno animato la pluriennale discussione, articolatasi secondo l'evoluzione della normativa, della giurisprudenza, della dottrina e della prassi.

ALLEGATO A

La distinzione tra [servizi ed] attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica (secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione. In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare, a seconda della scelta dell'ente pubblico, con o senza copertura dei costi). Dunque, la distinzione può anzitutto derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato, presenta o non presenta tale rilevanza economica. Saranno, quindi, privi di rilevanza economica i servizi che sono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una organizzazione di impresa in senso obiettivo (invero, la dicotomia tra servizi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica può anche essere desunta dalle norme privatistiche, coincidendo sostanzialmente con i criteri che contraddistinguono l'attività di impresa nella previsione dell'art. 2082 Cod. civ. e, per quanto di ragione, dell'art. 2195 o, per differenza, con ciò che non vi può essere ricompreso). Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, andrà valutato in concreto se le modalità di erogazione, ne consentano l'assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica.

... La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore ....

Alla luce di tutto quanto sopra, per la gestione delle soste a pagamento risultano ricorrere le caratteristiche sopra evidenziate perché la gestione stessa possa ben rientrare nell'alveo dei servizi pubblici a rilevanza economica, come peraltro stabilito anche dai pareri dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ("AGCM") AS542 - AS554 AS618 - AS642 - AS681).

Si deve quindi innanzi tutto concludere che la gestione delle soste a pagamento, quando oggetto di affidamento, deve essere oggetto della relazione ex art.34, c.20 DL 179 / 2012.

La tumultuosa evoluzione normativo – giurisprudenziale degli ultimi anni, afferente le forme di gestione dei servizi pubblici locali ed il gestione delle soste a pagamento, può essere riassunta come segue:

- con l'art.34, cc.20 e ss DL 179 / 2012, il legislatore torna ad interessarsi della materia dei servizi, delle attività e delle società pubbliche locali;
- la sentenza Corte Cost. 199 / 2012 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.4 DL 138 / 2011, convertito in Legge 148 / 2011, ed anche delle modifiche ed integrazioni allo stesso apportate dall'art.9 Legge 183 / 2011, dall'art.25, c.1 DL 1 / 2012 convertito in Legge 27 / 2012, dall'art.53 DL 83 / 2012;
- il DPR 113 / 2011 ha abrogato l'art.23bis DL 112 / 2008 convertito in legge 133 / 2008, modificato ed integrato dall'art.15 DL 135 / 2009 convertito in Legge 166 / 2009, nonché ha abrogato il DPR 168 / 2010, regolamento di attuazione del citato art.23bis;

- l'art.12, c.1 ha abrogato l'art.113, cc. 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater DLgs 267 / 2000;

Ad oggi ed alla luce di quanto sopra descritto, in materia di servizi pubblici locali in generale non sussiste un provvedimento di guida a livello nazionale, e non si può che far riferimento ai principi di derivazione comunitaria, cosicché le alternative per l'affidamento dei servizi risultano essere le seguenti:

- affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica ex art.30 DLgs 163 / 2006, nel rispetto dei principi del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (in via generale il TFUE si occupa del tema della concorrenza al Titolo VII [art. 101 – 109] e della disciplina del mercato unico rispettivamente negli artt. 14, 26 e 27 [*mercato interno*], 28 e 29 [*libera circolazione delle merci*], 45 – 66 – Titolo IV [*libera circolazione di persone, servizi e capitali*], 114 , 115 e 118 [*riavvicinamento delle legislazioni*]);
- affidamento del servizio a società mista con socio appaltatore, come da: punto 2.2 e nota 18 della Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee 5/2/2008 n. C [2007] 6661 *sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI);* Risoluzione del Parlamento europeo del 18 Maggio 2010 *sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici* (2009/2175(INI)), in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 31.5.2011; sentenza Corte di Giustizia UE 15.10.2009 C-196/08; sentenza Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 03.03.2008, n.1 e parere 18.04.2007, n.456;
- affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico in house, senza più alcun termine finale (alla luce dell'incostituzionalità dell'art.4, c.32, lettera a) DL 138 / 2011, che individuava il 31.12.2012 quale termine di cessazione degli affidamenti assegnati in assenza di evidenza pubblica) e senza limite di valore contrattuale (alla luce dell'incostituzionalità dell'art.4, c.13 DL 138 / 2011, che limitava il valore stesso entro i 200.000 euro / anno), purché la società disponga dei requisiti (capitale totalmente pubblico, esercizio del controllo analogo sulla società da parte degli enti soci come avviene su un proprio ufficio, più parte dell'attività svolta in relazione al territorio dei Comuni soci) individuati dalla storica sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal, e richiamati dall'art.113, c.5, lettera c) DLgs 267 / 2000, abrogato dall'art.12, c.1 DPR 168 / 2010, ma sempre valido quale riferimento.

2)

Il Comune di Savona è certamente ente competente all'approvazione della presente relazione, ai sensi di quanto prevede l'art.6, c.4, lettera d) Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) *L'ente proprietario della strada può ... vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli, a fronte di un rilevato bisogno di sosta regolamentata a pagamento.*

Solo per completezza, si richiamano a seguire norme vigenti che mirano ad organizzare esclusivamente per ambiti territoriali ottimali la gestione dei servizi pubblici locali.

Il vigente art. 3-bis, c.1 *(Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali)* DL 138 / 2011, introdotto dall'art.25, c.1 DL 1 / 2012 convertito in Legge 27 / 2012 ... prevede quanto segue: *A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni ... organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete* [per cui si veda il capoverso successivo] *di rilevanza economica in ambiti o bacini*

territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 Giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le Regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio – economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei Comuni presentata entro il 31 Maggio 2012 previa lettera di adesione dei Sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'art.30 del testo unico degli enti locali di cui al DLgs 18 Agosto 2000, n.267. Fermo restando il primo periodo di cui al presente comma, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in sede di attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, ai sensi delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quella del presente comma. ...

L'impostazione obbligatoria per ambiti nel ciclo dei rifiuti era prevista anche dall'ora incostituzionale (ex sentenza Corte Cost. 199 / 2012 di cui al prosieguo) art.4, c.35bis DL 138 / 2011 (comma introdotto dall'art.53 DL 83 / 2012), il quale prevedeva che ... *le procedure ... per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis dagli enti di governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.*

La gestione obbligatoria per ambiti sovracomunali è ancora una volta ribadita dall'art.34, c.23 DL 179 / 2012, convertito in Legge 221 / 2012, in base al quale viene coerentemente ripristinato quanto all'abrogato c.35bis di cui sopra: *Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo.*

Al riguardo, la scheda di lettura della Camera dei Deputati n.737 del 06.12.2012, a commento della norma parla di *una riserva esclusiva di funzioni per gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.*

Ma in base a quanto previsto dal già richiamato art.6, c.4, lettera d) Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è l'*ente proprietario della strada* [quale nel caso di specie il Comune di Savona, e non un altro soggetto, come ad esempio un ente d'ambito] a poter *vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli, a fronte di un rilevato bisogno di sosta regolamentata a pagamento.*

Inoltre, non tutti i Comuni debbono obbligatoriamente attivare la gestione delle soste a pagamento; nel concreto, solo nei Comuni di maggiori dimensioni, e / o in quelli con esigenze specifiche di regolamentazione (ad esempio quelli turistici), il servizio in questione risulta attivato; pertanto un ambito territoriale ottimale per la gestione integrata del servizio in questione non risulta nemmeno oggettivamente o quantomeno agevolmente individuabile, né si hanno notizie che la Regione Liguria abbia mai affrontato la questione.

Né del resto si può ricondurre la sosta a pagamento alla *rete* di cui all'art.34, c.23 DL 179 / 2013, perché la competenza debba essere assorbita da un'eventuale istituenda autorità d'ambito.

Si ribadisce pertanto la competenza del Comune di Savona all'approvazione della presente relazione.

3)

Si forniscono di seguito informazioni e supporti all'affidamento *in house* per la gestione dei parcheggi in Comune di Savona; non va infatti sottaciuto come, all'opportunità politico – istituzionale che un servizio delicato e ad elevato impatto sulla qualità della vita dei cittadini e sull'economicità delle imprese permanga sotto il totale controllo degli enti pubblici in un contesto cittadino, si debba necessariamente accompagnare una valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della gestione di ATA SpA.

Infatti, come da sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/2/2013 n. 762, *A seguito dell'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis d.l. n. 112/2008, è venuto meno il principio della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.*

> [In ogni caso] *la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:*
> *- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;*
> *- individuazione del modello più efficiente ed economico;*
> *- adeguata istruttoria e motivazione.*

Rispetto alle alternative possibili, di cui al precedente § 1, per lo svolgimento di un servizio pubblico locale quale è la gestione delle soste, possono svolgersi le seguenti considerazioni amministrativo – societarie che evidenziano l'opportunità dell'affidamento *in house* ad ATA SpA.

Dal punto di vista della governance, la società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, a fronte del più complesso equilibrio che si deve realizzare nell'ambito della società mista con socio operatore (dove il principale appaltatore, soggetto privato, condivide il governo della società mista con la parte pubblica, in un sempre delicato equilibrio tra esercizio del controllo e soggezione al controllo dell'appaltatore stesso), e dell'altrettanto complesso meccanismo di sola programmazione e controllo, da parte del soggetto pubblico, sull'affidatario individuato con gara (alternativa all'affidamento alla società in house ed alla società mista), a mezzo del contratto di servizio, con indubbie difficoltà di verifica su attività specialistiche svolte totalmente da parte di terzi.

Dal punto di vista economico, l'affidamento alla società in house, pur con le articolazioni di cui al prosieguo della presente relazione, risulta consentire il mantenimento di equilibri di economicità, al netto del canone di affidamento al Comune, sia sul fronte del finanziamento / investimento nelle infrastrutture necessarie al servizio, sia sul fronte dell'esercizio / gestione delle soste, mediante la combinazione tra il contributo delle risorse umane e materiali dirette di ATA SpA ed il ricorso ad appalti a terzi nel rispetto della normativa pubblicistica laddove necessari; più complesso il realizzarsi di equilibri nell'ambito della società mista, dove al socio appaltatore deve essere ragionevolmente

garantito un margine di profitto sugli appalti assegnati in sede di gara, al Comune un canone di affidamento, ad ATA SpA un margine; altrettanto delicato l'equilibrio complessivo nell'ambito della pura concessione del servizio a terzi, dove l'intero rischio imprenditoriale è trasferito al concessionario, ma con esso anche il reale potere di incidere sui fattori della produzione, salvo il canone di affidamento a favore della parte pubblica.

Dal punto di vista tecnico, come in parte già anticipato, ed anche in relazione alla delicatezza del servizio reso, può essere di maggiore garanzia la realizzazione degli eventuali investimenti e lo svolgimento del servizio da parte del soggetto pubblico.

4)

Con riferimento alla gestione in esclusiva ed agli obblighi di servizio pubblico ed universale in tema di gestione delle soste a pagamento, si consideri quanto segue.

Come già detto, ex art.6, c.4, lettera d) Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) *L'ente proprietario della strada può ... vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli, a fronte di un rilevato bisogno di sosta regolamentata a pagamento.*

Appare evidente che il parcheggio a pagamento su suolo pubblico (strada di proprietà pubblica) non può che essere deliberato ed organizzato dall'ente proprietario della strada, tanto che non appare nemmeno concepibile la liberalizzazione totale del servizio.

Infatti, l'ente proprietario della strada ed istituente il servizio di parcheggio a pagamento a raso non può che attribuire il diritto di esclusiva all'affidatario della gestione (un solo affidatario per periodo di tempo e per area territoriale); l'alternativa in capo all'ente sta nell'istituire o meno il servizio di sosta a pagamento, ma una volta che sia istituito e nel caso non sia l'ente stesso a effettuarne direttamente con risorse proprie la gestione, è l'ente medesimo, in qualità di concedente, ad assegnare il servizio ad un gestore ed a determinarne le relative tariffe; nemmeno da un punto di vista teorico è in effetti ipotizzabile che operatori privati si impadroniscano, senza programmazione da parte dell'ente, di porzioni del suolo di proprietà di quest'ultimo per gestire in concorrenza con altri il parcheggio a raso, sulle medesime porzioni o su altre porzioni di suolo pubblico, con l'installazione, a mero titolo esemplificativo, di parcometri di proprietà del privato; è altrettanto privo di concretezza, oltre che causa di totale inefficienza gestionale, ipotizzare di parcellizzare il servizio in più aree (per quartiere, strada o simile, sino ipoteticamente al limite inferiore del singolo stallo di parcheggio) per consentire l'accesso di più gestori.

Anche dal punto di vista pratico, essendo la gestione del servizio di parcheggio a pagamento a raso tramite parcometri un'attività caratterizzata da concrete esigenze di uniformità nella qualità e coerenza di svolgimento a livello cittadino, si impone l'esigenza e l'opportunità di effettuare la gestione del servizio stesso da parte di un unico soggetto, che possa garantire tali caratteristiche di uniformità su tutto il territorio (il che non potrebbe avvenire nell'ottica delle alternative, peraltro peculiari, di liberalizzazione totale come sopra definite), anche in ordine ai rapporti con i cittadini (ad esempio, in tema di assistenza ai clienti), alle esigenze manutentive degli apparati ed alla segnaletica stradale, al servizio di accertamento delle violazioni in materia di sosta di cui agli art. 7, 157 e 158 DLgs 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) ed al relativo interfacciamento con il Comando di Polizia Municipale competente per il conseguente processo sanzionatorio, e non ultimo alla pubblicità ed informazione istituzionale del servizio, il quale prevede

contenuti e relative modalità di comunicazione correlate ed utili al servizio cittadino nel suo complesso.

Gli stessi sistemi di pagamento della sosta avvalorano questa tesi; solo un unico soggetto pubblico possiede le peculiarità, soprattutto in termini di flessibilità decisionale, gestionale e tecnico-organizzativa, atte a fornire risposte alle esigenze delle svariate tipologie di utenza, con l'obiettivo di migliorare il servizio offerto senza gravare sulle finanze dell'utilizzatore finale.

A mero titolo esemplificativo, il pagamento della sosta può avvenire sia con l'utilizzo di dispositivi elettronici (Parcometri) sia attraverso i "gratta e sosta". I Parcometri, a loro volta, accettano sia denaro contante (monete) sia tessere elettroniche "a scalare" precaricate (attraverso queste ultime l'utente usufruisce altresì di uno sconto tariffario sotto forma di maggiore importo precaricato). L'intera filiera fa capo a un unico interlocutore, dall'acquisto dei dispositivi/materiale di consumo fino alla fase di gestione e rendiconto degli incassi, assicurata, quest'ultima, sia dal mantenimento del corretto funzionamento delle apparecchiature sia dall'operato del personale impiegato.

Il soggetto pubblico, nell'ottica del perseguimento del miglioramento continuo del servizio offerto, è in grado altresì di sviluppare e adottare nuove tecnologie (laddove la realtà locale effettivamente lo richieda): pagamento sosta con telefono cellulare, interfaccia con il settore trasporti per l'ottimizzazione della mobilità, ecc.

Più articolata e complessa appare la situazione in relazione alla costruzione ed alla realizzazione di parcheggi in struttura, nella prassi di proprietà pubblica o privata, nel sottosuolo o sopraelevati, a gestione pubblica, privata o convenzionata con l'ente pubblico, nonchè di parcheggi a raso in strade di proprietà privata (ancorché il caso sia assai infrequente).

La questione va inquadrata all'interno degli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica della mobilità, del trasporto e della sosta, nonché dello strumento di programmazione urbanistica generale (piano di governo del territorio).
In termini teorici, non sussiste alcun obbligo per l'ente pubblico di attribuire esclusive per la costruzione e la gestione di parcheggi in struttura; qualora lo strumento di programmazione urbanistica lo consenta, in determinate aree e / o struttura, la libera iniziativa privata ben potrebbe insediarsi e realizzare / gestire parcheggi in struttura; sempre in termini teorici, l'ente pubblico potrebbe disinteressarsi della questione (relativamente ad orari di apertura, tariffe ed altre condizioni di prestazione); l'ente pubblico potrebbe idealmente limitare la propria competenza alle autorizzazioni / concessioni inerenti l'uso del sottosuolo e del sopra suolo, a fronte delle richieste dell'operatore privato.

Nella prassi, la situazione appare notevolmente diversa: nonostante la Legge "Tognoli" (Legge 24 Marzo 1989 n. 122) abbia semplificato ed incentivato l'iniziativa privata volta alla costruzione e gestione di parcheggi, non si registrano nella città di Savona (così come in moltissime altre città) iniziative di realizzazione e gestione autonoma di singoli parcheggi pubblici ad opera di aziende private, che vi abbiano autonomamente provveduto acquisendo la relativa superficie e sostenendone i costi dei fattori produttivi.

Gli unici casi, registrati nella storia della città di Savona negli ultimi decenni, di parcheggi gestiti tramite iniziativa privata sono relativi a strutture di sosta costruite in base ad una convenzione urbanistica, che impegnava i costruttori impegnati in interventi edilizi di vaste proporzioni alla realizzazione di un parcheggio interrato ad uso pubblico, scomputandone il valore dagli oneri di urbanizzazione dovuti all'amministrazione

comunale per l'intervento edilizio stesso; pertanto, ciò è avvenuto senza un investimento ulteriore del costruttore rispetto a quanto impegnato nel piano finanziario dell'intervento urbanistico principale; in effetti, dal punto di vista della costruzione, nemmeno si può far riferimento agli esempi di cui sopra come ad interventi di libera iniziativa privata, in quanto comunque rientranti in strumenti di valenza pubblicistica.

Ne sono un esempio i Parcheggi denominati "Matitino" e "Aree Ex Magrini" da tempo gestiti da ATA. Nella storia recente troviamo il Parcheggio "dell'Arsenale" realizzato dal Gruppo Demont e comunque gestito da ATA a fronte di un affidamento ricevuto dal Privato.

Tale situazione è riconducibile essenzialmente alla scarsa rimuneratività media della gestione dei parcheggi in struttura, il cui ricavo di gestione non consente, salvo poche eccezioni (vedasi le sole piazze principali delle grandi città o gli aeroporti principali), di rientrare dai pesanti investimenti derivanti dalla costruzione (nell'ordine di diversi milioni di euro) e dai costi di gestione – ben più pesanti della semplice gestione degli stalli stradali – non consentendo così, in una visione non di sistema, il necessario equilibrio economico finanziario dell'impresa. Né può essere plausibile pensare, al fine di raggiungere tale necessario equilibrio, di aumentare indiscriminatamente le tariffe, in quanto la sommatoria dei ricavi è il risultato del prodotto tra le ore di sosta effettuate dai clienti per la tariffa oraria praticata, ed è risaputo che al crescere di quest'ultima diminuisce proporzionalmente la prima.

Quindi, l'interesse ad un'iniziativa privata di costruzione e gestione di strutture di parcheggio è circoscritto agli interventi particolarmente remunerativi che, dall'esperienza ormai evidente ed acquisita praticamente da tutte le principali città italiane, sono quelli ubicati nelle piazze principali dei grandi centri cittadini, dove è più alta la domanda di sosta da parte dei clienti e dove risulta sussistere scarsità di posti gratuiti a disposizione.

Risulta di conseguenza evidente che la sola iniziativa privata, anche laddove eventualmente presente, non consentirebbe la creazione di una rete di parcheggi equamente distribuita su tutto il territorio ed in grado di riscontrare le esigenze di sosta dei cittadini, esigenze che si manifestano anche in aree non propriamente di pregio o centrali, ma che sono ben evidenti laddove vi siano importanti poli attrattori di traffico (quindi parcheggi finalizzati e fluidificatori, al servizio di quartieri o centri residenziali, commerciali o di servizi), o laddove sia opportuno intercettare il traffico automobilistico per favorire l'interfacciamento con altri mezzi di trasporto (quindi parcheggi scambiatori, ad esempio nei pressi di stazioni o fermate dei mezzi di trasporto). In tali situazioni il governo dell'ente locale deve necessariamente poter pianificare la realizzazione di tali importanti e necessarie strutture, ancorché le medesime non siano ritenute dalla libera iniziativa privata economicamente interessanti.

Al fine di attuare ciò risulta opportuno che, pur senza impedire l'iniziativa privata in ordine alla realizzazione autonoma di eventuali strutture di sosta, l'ente locale provveda a concedere in regime di esclusiva, oltre che la tradizionale sosta a raso, anche la concessione dei parcheggi in struttura di cui sopra e / o di parcheggi a raso concettualmente assimilabili ai parcheggi in struttura.

Ciò, in modo da garantire uniformità su tutto il territorio, anche in ordine ai rapporti con i cittadini (ad esempio, in tema di assistenza clienti), ed al fine di consentire l'utilizzo di titoli unificati per l'accesso alla sosta in tutti i parcheggi del territorio comunale e / o provinciale, con svolgimento di pubblicità ed informazione istituzionale del servizio, che prevede contenuti e relative modalità di comunicazione tra loro correlate e coerenti con l'ottica di servizio integrato al cittadino nel suo complesso.

ALLEGATO A

In esito alle considerazioni di cui sopra, pare potersi concludere che il gestione delle soste a pagamento si caratterizzi per lo svolgimento del servizio in esclusiva da parte di un ente affidante ad un solo affidatario per territorio e periodo di tempo.

5)

Ad oggi, la gestione della sosta a raso (Parcometri) ed in struttura (Parcheggi automatizzati) svolta da parte di ATA S.p.A. è descritta nelle tabelle di seguito riportate:

PARCHEGGI AUTOMATIZZATI					
Denominazione	**Ubicazione**	**Tipologia**	**Numero Stalli**	**Orario presidio e Cassa Manuale**	**Dimensione Area**
PIAZZA DEL POPOLO	Area ex stazione ferroviaria	Park a sbarre (rotazione + abbonamenti)	1000	cassa manuale 8.00-20.00 *(1)*	circa 20.000 mq
PRIAMAR	C.so Mazzini	Park a sbarre (rotazione + abbonamenti)	141 (90 sopra+51 sotto+3 disabili)	non presidiato; solo cassa automatica	circa 1.500 mq sotto e 2.800 mq sopra
VIA PIAVE	Area ex Italgas	Park a sbarre (rotazione + abbonamenti)	368 + 8 disabili (231 sotto e 137 sopra)	cassa manuale 10.30-13.30 *(1)*	circa 4.200 mq sotto e 3.200 mq sopra
TORRE-PORTO	Via Chiodo / Via dei Maestri d'ascia	Park a sbarre (rotazione + abbonamenti)	101	non presidiato; solo cassa automatica	circa 4.300 mq
EX MAGRINI	Via Verdi / Via Alessandria	Park seminterrato a contratto annuale	25 (di cui 3 moto)	riservato abbonati; non presidiato	
MATITINO	Piazza Santa Cecilia	Park seminterrato a contratto annuale	60	riservato abbonati; non presidiato	
PARK DORIA	Area tra Via Saredo e Via San Michele	Park a sbarre a contratto annuale	162	riservato abbonati; non presidiato	3.575 mq
ARSENALE (Soc. P.Kappa)	Via Peppino Impastato	Park a sbarre (rotazione + abbonamenti)	271 (150 livello 0 e 121 livello 1)	non presidiato; solo casse automatiche	
(1) solo giorni feriali					

PARCOMETRI			
NUMERO PARCOMETRO	**ZONA**	**NUMERO STALLI**	**UBICAZIONE**
1	A	17	PIAZZA SAFFI
2	A	25	VIA BRIGNONI
3	A	48	PIAZZA MARCONI
4	B	28	PIAZZA DIAZ
5	B	25	PIAZZA MAMELI
6	B	25	PIAZZA MAMELI
7	B	16	VIA AU FOSSU

8	C	9	P.za GIULIO II di fronte Sanpier
9	C	35	PIAZZA GIULIO II
10	C	18	PIAZZA GIULIO II
11	D	20	VIA MONTENOTTE
12	D	11	VIA MONTENOTTE
13	D	13	VIA MONTENOTTE
14	D	31	VIA MONTENOTTE
15	E	21	VIA GUIDOBONO
16	E	31	VIA LUIGI CORSI
17	E	16	VIA GUIDOBONO
18	E	33	VIA GUIDOBONO
19	F	27	VIA MANZONI
20	F	12	VIA MANZONI
21	G	10	VIA NIELLA
	TOTALE NUMERO STALLI	471	

I rapporti intercorrenti tra Comune di Savona e ATA S.p.A., in merito alla gestione dei parcheggi a pagamento siti su territorio comunale, sono sanciti dal "Contratto di servizio per la raccolta rifiuti e l'igiene, qualità e fruibilità urbana" e s.m.i., allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 19 Settembre 2006, in modo particolare all'interno dell'Art. 3 comma 4, dell'Art. 12 e negli allegati, come integrato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 14 Febbraio 2012, con riferimento all'istituzione della figura degli ausiliari del traffico.

In esecuzione della presente relazione, nel rispetto dei principi *in house* contenuti in essa e nella relativa delibera consiliare di approvazione, la Giunta Comunale ed il Consiglio di Amministrazione di ATA SpA provvederanno all'elaborazione ed all'approvazione di un nuovo contratto di servizio che regolamenti i rapporti tra i due soggetti.

E' importante sottolineare che, a fronte dell'affidamento in house ricevuto dal Comune di Savona, ATA S.p.A. ha sostenuto nel corso degli anni importanti investimenti, utili a perseguire i criteri di "efficienza ed efficacia", "continuità" e "partecipazione" enunciati all'interno del Contratto stesso.
Nel recente passato ATA S.p.A. si è fatta carico di alcune importanti operazioni tra cui:

1) eseguire la sopraelevazione del Parcheggio di Via Piave, dotandolo delle migliori tecnologie presenti sul mercato all'epoca dell'intervento (anno 2005);
2) eseguire l'automazione del Parcheggio denominato "Torre-Porto" sito in zona Darsena, dotandolo delle migliori tecnologie presenti sul mercato all'epoca dell'intervento (anno 2007);
3) eseguire l'automazione del "nuovo Parcheggio Priamar", conseguente agli interventi di modifica della viabilità portuale in C.so Mazzini (a cavallo degli anni 2008 e 2009). Durante la fase transitoria dei lavori, stante l'impossibilità di garantire la presenza dell'impianto "a sbarre" ma valutata la necessità di mantenere attiva un'area di sosta a pagamento, l'area fu gestita a mezzo Parcometri. Terminata la fase transitoria delle lavorazioni, fu ripristinato l'impianto "a sbarre" preesistente, opportunamente modificato e integrato;
4) eseguire, su mandato del Comune di Savona, importanti Studi di Fattibilità/Progettazioni di Parcheggi in struttura, utili all'ente proprietario nella fase decisionale degli obiettivi futuri in tema di viabilità e parcheggi;
5) provvedere alla modifica della sosta in Centro Città, realizzando stalli dedicati ai residenti con contestuale ridistribuzione delle aree blu a pagamento. L'operazione si

poneva l'obiettivo d'incentivare la sosta a rotazione (favorendo le attività commerciali presenti in loco) garantendo al tempo stesso la presenza di aree dedicate ai cittadini residenti;

6) intraprendere un difficile percorso tecnico/amministrativo, di concerto con il Comune di Savona, finalizzato alla riqualificazione del parcheggio denominato "Sacro Cuore"; la questione è oggetto della deliberazione del Consiglio Comunale n.39, approvata in data 26.09.2013;
7) eseguire l'upgrade dell'impianto del Parcheggio di Piazza del Popolo, dotandolo delle migliori tecnologie presenti oggi giorno sul mercato. Il nuovo impianto, tra le altre cose, consente il pagamento della sosta a mezzo Bancomat e Carte di Credito, è in grado di esportare i dati di occupazione su un'apposita App scaricabile gratuitamente attraverso un qualsiasi browser web su piattaforma mobile (smartphone, ecc), fornire importanti dati statistici utili all'elaborazione di strategie gestionali, ecc. L'impianto è altresì dotato di tecnologia Telepass, il che consente agli utenti Telepass di usufruire dell'area di sosta in modo completamente automatizzato (le transazioni economiche avvengono con lo stesso principio utilizzato dalla Società Autostrade per il pagamento dei pedaggi autostradali).

Tutto quanto sopra descritto, fatte salve le progettazioni di cui al punto 4, è stato realizzato con fondi propri di ATA S.p.A., senza gravare sulle casse comunali in quanto l'importo del canone di concessione pattuito in sede contrattuale è sempre stato erogato all'ente proprietario, la realizzazione con autofinanziamento delle opere sopra descritte appare propria di un affidamento al soggetto pubblico.

6)

In materia di sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo nell'affidamento in house della gestione delle soste a pagamento dal Comune di Savona ad ATA SpA, opera quanto segue.

La coerenza dell'affidamento di cui sopra deve risultare in esito ad analisi di natura amministrativa relative al fatto che ATA SpA sia strutturata effettivamente quale società in house, nel rispetto dei requisiti evidenziati dalla giurisprudenza amministrativa.

I requisiti in house, come individuati dalla sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal e dall'abrogato art.113, c.5, lettera c) DLgs 267 / 2000, risultano quelli di seguito individuati sub A), B), C).

A) La partecipazione interamente pubblica al capitale sociale può darsi ben per acquisita, con il capitale sociale interamente detenuto da Comuni e con quota di maggioranza assoluta dal Comune di Savona, come da seguente riepilogo:

ALLEGATO A

Comune Socio	%		Nominale
Savona	85,00%	€	102.000,38
Vado Ligure	12,90%	€	15.480,06
Mallare	0,50%	€	600,00
Sassello	0,50%	€	600,00
Stella	0,50%	€	600,00
Urbe	0,50%	€	600,00
Plodio	0,10%	€	120,00
Totale	100,00%	€	120.000,45

B) Il fatto che la parte prevalente del volume d'affari sia ottenuta in rapporto all'affidamento diretto di servizi nel territorio di Savona (come anche da sentenza Corte di Giustizia UE C-458/03, Parking Brixen GmbH), può ben darsi per acquisito, come si può desumere dalla sintesi dei dati riferibili ai *ricavi per vendite e prestazioni* dell'anno 2012 forniti dalla stessa ATA.

Ricavi	*31.12.2011*	*+/- Δ*	*31.12.2012*
Vendite materiali raccolta differenziata	*311.512*	*(21.372)*	*290.140*
Ricavi da gestione parcheggi	*1.099.240*	*129.818*	*1.229.058*
Ricavi da gestione parcometri	*590.592*	*182.689*	*773.281*
Ricavi servizi ambientali (*)	*1.166.397*	*(872.323)*	*294.074*
Gratta e Sosta parcometri	-	*10.409*	*10.409*
Servizio di bike sharing	-	*10.989*	*10.989*
Ricavi fisso igiene urbana	*7.116.364*	*(909)*	*7.115.455*
Ricavi extra igiene urbana	*1.055.443*	*(1.017.598)*	*37.845*
Ricavi fisso verde e protezione civile	*348.043*	*480*	*348.523*
Ricavi extra verde e protezione civile	*891.248*	*(315.009)*	*576.239*
Ricavi servizi cimiteriali	*215.702*	*1.858*	*217.560*
Ricavi altri servizi	*3.302*	*27.803*	*31.105*
Altri ricavi/servizi Comune di Savona	-	*228.999*	*228.999*
Arrotondamento	-	*(1)*	*(1)*
Totale	***12.797.843***	***(1.863.166)***	***11.163.676***

(*) Il decremento alla voce "Ricavi servizi ambientali" rispetto all'esercizio 2011 promana sostanzialmente dalla cessazione del servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti solidi e urbani nel Comune di Albisola Superiore avvenuta nel mese di novembre 2011.

C) Il Comune di Savona possa esercitare su ATA SpA il citato *controllo analogo* seguendo le indicazioni giurisprudenziali che, nella molteplicità delle pronunce degli ultimi anni, possono in estrema sintesi essere tratte dai seguenti stralci.

- Consiglio di Stato, Sez. V, 13 Luglio 2006 n. 4440

Non sussistono i requisiti dell'affidamento in house nel caso in cui il capitale della società affidataria sia aperto a privati e se manca uno specifico controllo dell'ente proprietario sul cda.
A seguito della decisione della Corte comunitaria 13 ottobre 2005, (C-458/03 Parking Brixen GmbH), un comune non può affidare in via diretta, in deroga alla regola dello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto concessionario o affidatario dell'appalto del servizio pubblico, la gestione di parcheggi pubblici a pagamento ad una società per azioni, a capitale interamente pubblico, nel

caso in cui lo statuto di quest'ultima consenta che una quota di esso, anche minoritaria, possa essere alienata a terzi e nel caso in cui i poteri del consiglio di amministrazione non risultano in alcun modo limitati o correlati a qualche forma di controllo da parte dell'Ente, salvi i poteri spettanti alla maggioranza dei soci secondo il diritto civile.

- Consiglio di Stato, Sez. V, 30 Agosto 2006 n. 5072

... la gestione dei servizi di rilevanza economica può essere affidata senza gara "a società a capitale interamente pubblico", ma ciò, "a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano" (c.d. affidamento in house providing). Secondo la giurisprudenza amministrativa e comunitaria, "per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario" (così Cons. Stato, VI Sez., 25/1/2005 n°168, si veda anche Corte Giust. C. E. 18/11/1999, in causa C-107/98). Nel caso di specie, il controllo esercitato sulla società dal comune non ha le caratteristiche volute dalla riferita disposizione normativa, in quanto gli amministratori, fintanto che sono in carica, gestiscono autonomamente le attività societarie senza che il Comune abbia alcun potere di intervento sui singoli atti gestionali. Tutto ciò esclude la presenza di una relazione di subordinazione gerarchica. Nella specie il Consiglio d'Amministrazione o gli altri soggetti (un amministratore unico o due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti) deputati all'amministrazione societaria ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, disponevano di poteri amministrativi di gestione che si sottraggono (salvo che in limitate fattispecie dallo stesso Statuto indicate allo stesso art. 23, al punto 2 e consistenti nella sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o in una rilevante modificazione dei diritti dei soci), al diretto controllo dei soci e, in particolare, del detentore pubblico del capitale sociale; il che, come osservato alla Sez. V, lasciava aperta la porta a scelte dell'organo amministrativo sottratte al diretto controllo dell'ente locale.

- TAR Veneto, Sez. I, 14 Dicembre 2011 n. 1823

L'affidamento "in house" è una fattispecie non contrattuale che, come tale, per sua stessa natura si sottrae al diritto comunitario degli appalti e delle concessioni.
Sui requisiti condizionanti la legittimità del ricorso all'istituto dell'in house. L'affidamento "in house", che rappresenta il tentativo di conciliare il principio di auto-organizzazione amministrativa con i principi di tutela della concorrenza e del mercato, non è una fattispecie contrattuale eccezionalmente sottratta all'applicazione del diritto comunitario degli appalti e delle concessioni, ma è, al contrario, una fattispecie non contrattuale che, come tale, per sua stessa natura si sottrae al diritto comunitario degli appalti e delle concessioni. Ciò precisato, dunque, la giurisprudenza comunitaria e nazionale, partendo dal concetto che l'affidamento diretto di un servizio è giustificato quando il soggetto affidatario si trova in una posizione strumentale e di rapporto organico con l'Amministrazione affidante, ha individuato i requisiti in presenza dei quali può ritenersi verificata la sussistenza di detta posizione e, conseguentemente, giustificato il conferimento "in house". Tali requisiti sono la proprietà, da parte dell'ente pubblico, del capitale sociale del soggetto affidatario e l'esercizio sul medesimo di una forma di controllo analoga a quella svolta sui propri servizi, e l'esercizio, da parte della società affidataria, della quota prevalente della sua attività a favore dei soci.

ALLEGATO A

Dall'analisi dello statuto di ATA SpA, si evidenziano i rilevanti art.2 (*Scopo*), art.8 (*Proprietà pubblica necessaria e trasferimento delle azioni*) ed art.9 (*Gradimento*), i quali danno atto della coerentemente rigida titolarità delle partecipazioni a fini *in house*, nonchè l'art.16 (*Assemblea*) e l'art.20 (*Consiglio di Amministrazione*), i quali prevedono coerentemente rilevanti indirizzi obbligatoriamente da assegnarsi agli amministratori, a che questi ultimi operino nello stringente rispetto del *controllo analogo* da parte del Comune socio, articoli tutti che di seguito si riportano:

Art. 2
SCOPO

... in ogni caso, la societa' deve svolgere la parte prevalente della propria attivita' nei confronti degli enti pubblici suoi azionisti affidanti gestioni "in house" alla società stessa; l'ammontare dei servizi resi a soggetti terzi non puo', comunque, sortire effetti pregiudizievoli per la normale attivita' istituzionale della societa', quale affidataria di servizi degli enti soci.

Art. 8
PROPRIETA' PUBBLICA NECESSARIA E TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. La società è a capitale interamente pubblico.
2. Le azioni della Società possono essere detenute, oltreché dal Comune di Savona, soltanto da altri Enti pubblici o da Società il cui capitale sia interamente posseduto da Enti pubblici; non possono divenire soci le persone fisiche ed altri soggetti privati.
3. Le "limitazioni" di cui al precedente comma debbono risultare dal titolo, ai sensi dell'art. 2355 bis del Codice Civile.
4. Il Comune di Savona si impegna a mantenere una quota di partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.
5. In parziale deroga agli ordinari meccanismi societari di amministrazione e di controllo, al Comune di Savona ed agli altri Enti pubblici azionisti che affidino in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici locali e/o la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli Enti medesimi, è riservato un "potere di direttiva e di controllo", analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso indirizzi vincolanti sulle modalità di erogazione del servizio affidato e tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della società, anche mediante ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e l'economicità nonché la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei servizi affidati, fornite ai sensi del presente comma e delle relative convenzioni, disciplinanti l'affidamento e la gestione.
6. Il potere (di cui al precedente comma) si esercita in forma scritta, con obbligo per la società di tempestiva trasmissione della documentazione richiesta e di fornire esauriente informazione sui risultati raggiunti.
7. In ogni caso, più specifiche modalità e forme di indirizzo e controllo da parte degli Enti affidanti (ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. "c", del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche) potranno essere previste dagli strumenti convenzionali, di volta in volta predisposti, al fine di dar luogo all'affidamento di servizi alla società da parte degli Enti azionisti.
8. E' facoltà degli Enti che affidano in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici (in difetto di tempestivo adeguamento alle direttive impartite o di dolosa sottrazione alle previste forme di controllo) risolvere anticipatamente ed unilateralmente il rapporto con la società affidataria, a

prescindere dai contenuti dei relativi contratti di servizio, da ritenersi comunque automaticamente integrati in tal senso.
9. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni (in caso di aumento del capitale sociale) deve previamente (a mezzo di lettera raccomandata A.R., da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione) darne comunicazione alla Società, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, ai fini dell'applicazione del successivo articolo 9.
10. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci e convoca il Consiglio per le relative determinazioni.
11. Tutti gli atti di trasferimento di azioni posti in essere in violazione dei precedenti commi e del successivo articolo 9, sono inefficaci nei confronti della Società.
12. Nel caso in cui le azioni di proprietà degli Enti pubblici soci (ed affidanti servizi alla Società) siano oggetto di pegno, usufrutto, sequestro o pignoramento, ciò non comporterà la perdita del diritto di voto, che rimarrà in capo all'Ente, ma tramite il soggetto all'uopo legittimato.

Art. 9
GRADIMENTO

1. Il trasferimento delle azioni (da effettuarsi, comunque, nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo) è subordinato al previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, espresso ai sensi del successivo articolo 19.
2. Il gradimento potrà essere negato allorché il soggetto potenziale acquirente non offra condizioni tali da recare oggettivo beneficio al perseguimento dell'oggetto sociale e alla migliore gestione dei servizi pubblici affidati ed erogati.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare in ordine al richiesto "gradimento", entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui all'art. 8 comma 8; in mancanza di decisione entro tale termine, il gradimento si intenderà reso in senso affermativo.
4. Nel caso in cui, al potenziale acquirente, venga negato il gradimento all'acquisto delle azioni della società, è conferito al socio proponente l'alienazione il diritto di esercitare il recesso, di cui al successivo articolo 10, nelle forme ivi previste.

...omissis...

Art. 16
ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio;
b) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione; gli altri Amministratori; i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale (tenendo conto della riserva di cui agli artt. 18 e 23);
c) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea nonché sulle autorizzazioni, eventualmente richieste dallo statuto, per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
f) esercita, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del decreto 18 agosto 2000, n. 267, la supervisione sugli obiettivi strategici della società, deliberati dal

Consiglio di Amministrazione nonché la verifica del rispetto degli indirizzi forniti dagli Enti affidanti servizi.
L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.
Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

...omissis...

Art. 20

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione é investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione alcuna; in particolare gli competono tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che dalla legge, dallo Statuto e/o dalle convenzioni di servizio non siano espressamente riservate all'assemblea dei soci od agli Enti affidanti i servizi.
2. Restano fermi i poteri di supervisione attribuiti all'assemblea, a norma del precedente art. 16 lettera "f" nonché i poteri vincolanti di indirizzo e controllo degli Enti affidanti i servizi, ai sensi del precedente art. 8.

...omissis...

7)

Si consideri quanto segue in materia di compensazioni economiche (aiuti di Stato), come previsto si debba evidenziare alla luce dell'art.34, c.20 DL 179 / 2012:

In attuazione del pacchetto della Commissione UE di cui sopra in data 20.11.2012, è stato approvato il *Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 Aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;* quest'ultimo prevede tra l'altro che, all'art.2 *(Aiuti "de minimis"): 1. Sono considerati non corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale che rispettano le condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo. 2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 500 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.*

Giacchè il conseguimento delle tariffe di sosta, a fronte del contratto di servizio, non configura certamente un aiuto di Stato, si ritiene di dover dare atto del fatto di non dover inoltrare alcuna segnalazione sul tema.

Infatti, non si rileva l'utilizzo gratuito, da parte di ATA SpA, di infrastrutture di proprietà pubblica (o situazioni analoghe), né enti pubblici erogano contributi a fondo perduto a supporto di ATA SpA ad altro titolo, ad esempio per la realizzazione di impianti, per la sostituzione del parco cespiti o altro (l'unico caso che merita di essere richiamato, ancorchè al di fuori della tematica in oggetto è l'avvenuta erogazione, nel 2004 / 2005 ex LR 10 / 1997, con deliberazione Giunta Regionale n.1810 del 23.12.2003, di un fondo pari ad euro 675.000 circa, a fondo perduto per soli euro 200.000 circa, e da restituire per euro 475.000 circa).

8)

Si può quindi dare atto del fatto che, in relazione ai precedenti punti della presente relazione, risultano affrontati e coerentemente soddisfatti, con riguardo all'affidamento della gestione delle soste a pagamento nel territorio del Comune di Savona ad ATA SpA, tutti i requisiti richiesti da normativa, giurisprudenza e prassi in materia di *in house* e di cui alla relazione ex art.34, c.20 DL 179 / 2012, con riferimento alle prerogative del Comune di Savona quale socio di ATA SpA ed affidante i servizi.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data 20 DICEMBRE 2013 a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE

Savona, li 20 DICEMBRE 2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta sopra riportata attestazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 20 DICEMBRE 2013 a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Savona, li _____

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
a seguito:

- ❑ di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato
- ❑ di dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO GENERALE

Savona, li _____

NOTE: